



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MARELLI"
Via Ercole Marelli, 21-00133 ROMA - Municipio VI
☎ 062054109-0620449210 fax 0620449238
XVI Distretto Scolastico - Cod. Mecc. RMIC8E4008
✉ rmic8e4008@istruzione.it
Sito web: www.icviamarelli.edu.it

Circolare nr. 10
Roma, 7 settembre 2020

ALLA DSGA

AI DOCENTI

AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

AI RLS

Alla RSU

Agli ATTI

Oggetto: Prevenzione infezione Covid-19: tutela dei lavoratori "fragili". **Nuove istruzioni per i lavoratori**

Si informano le SS.LL. che le istruzioni, a suo tempo dettate con circolare nr. 228 del 19 maggio 2020 e indirizzate al personale della scuola interessato, sono state modificate di recente.

In riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministero della Salute n° 28877 del 04.09.2020 riguardante le modalità per il riconoscimento di eventuali situazioni di maggiore fragilità rispetto al rischio di contagio da SARS-CoV-2, che aggiorna la procedura indicata dal DPCM 26.04.2020, **si riporta di seguito la nuova procedura indicata dalla circolare ministeriale.**

Nella nuova definizione proposta dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020 i "lavoratori fragili" sono individuati fra i lavoratori "affetti da alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbidità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia".

In questa definizione non viene più indicato come riferimento base per la "fragilità" il requisito dell'età superiore a 55 anni che aveva caratterizzato le precedenti disposizioni normative, non ritenendosi tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.

Per i lavoratori fragili di cui alla più recente definizione, il Dirigente Scolastico assicura adeguate misure di sorveglianza sanitaria a richiesta del lavoratore interessato:

- attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/08;
- attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;
- attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro".

Nella nostra scuola il medico competente è stato nominato: **Dott. Giovanni De Luca, mail giovanni.deluca@euservice.it.**

La procedura per il riconoscimento dello stato di fragilità viene avviata dal lavoratore con la richiesta di sorveglianza sanitaria e la contestuale trasmissione al Dirigente Scolastico (in busta chiusa) della certificazione, prodotta dal proprio Medico di medicina generale o da uno specialista del SSN, che attesta una o più patologie.

Il Dirigente Scolastico provvede a trasmettere al Medico Competente (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) la richiesta del lavoratore e la relativa certificazione; qualora il Dirigente Scolastico non intenda avvalersi di un Medico Competente, potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- INAIL;
- le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il Dirigente Scolastico, unitamente alla documentazione medica, dovrà fornire al Medico Competente o incaricato di emettere il giudizio, anche una dettagliata descrizione:

- della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice
- della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività,
- delle informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione dei rischi, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2,

All'esito di tale valutazione, il Medico Competente o incaricato, previa visita medica se dallo stesso ritenuta necessaria, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico FARDA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993*